



Comune di Condorò

Città Metropolitana di Messina

COPIA

IL SINDACO

DETERMINAZIONE

N. Settore	: 22	Data emissione	01-12-2021
------------	------	----------------	------------

OGGETTO: Conferimento incarico esperto del Sindaco all'Arch. Roberto Romano in materia di lavori pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente ai sensi dell'art. 14 della L.R.7/1992 e smi come modificato dalla L.R. n° 5/2021.

Visto l'art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i., come modificato dalla L.R. n° 5/2021, che testualmente recita: *"Incarichi ad esperti"*

- 1. Il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e le finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'Ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il Sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'art. 7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal Sindaco negli ultimi sei mesi di mandato.*
- 2. il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:*
 - a. due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;*
 - b. tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;*
 - c. quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.*
- 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato;*
- 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati;*
- 5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare " previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione;*

6. *Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interessi.*

Considerato che il suddetto articolo 14, così come modificato, demanda al Sindaco la competenza a conferire i suddetti incarichi entro il limite stabilito dal comma 2°, come modificato, da ultimo, dall'art. 48 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, il cui disposto nei Comuni fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Condò consente il conferimento di n. 2 incarichi ad esperti/consulenti.

Considerato che il legislatore regionale, nell'ambito dei propri poteri, ha previsto la facoltà in capo al Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, di avvalersi di esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Considerato che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini nei confronti dei quali risponde politicamente per l'attuazione del programma di governo e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno.

Considerato il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 29/2008 nel quale è stato precisato dal Collegio che *“(...) l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativo dell'ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificatamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, e ciò al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità. E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n. 7 del 1992, talché non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 122/A/2008)”*.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione.

Considerato che questo Ente è interessato da numerose tematiche attinenti ai lavori pubblici ed a materie urbanistico-edilizie particolarmente complesse.

Ritenuto che l'attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere l'attività istituzionale ricondotta alla carica ricoperta, anche per le problematiche scaturenti dalla variegata normativa vigente in materia tributaria ed in tema di contabilità e finanza degli Enti Locali, per cui si palesa la necessità di avere la presenza e la collaborazione di una figura qualificata che sia in grado di apportare adeguata esperienza ed appropriata professionalità, tale da costituire valido supporto all'attività del Sindaco e valore aggiunto alla struttura burocratica dell'Ente.

Considerato, nello specifico, che l'Amministrazione Comunale intende continuare a porre in essere azioni mirate di indirizzo e programmazione di attività di accesso a fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitario per lo sviluppo e l'avvio di progettualità di supporto all'attività del Sindaco;

Accertate le carenze strutturali della dotazione organica, che manca di risorse professionali indispensabili per consentire livelli ottimali di efficienza su materie tipo: appalti pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente;

Ritenuto che sussiste il bisogno di avvalersi di un idoneo supporto per l'espletamento dell'attività di programmazione ed indirizzo nel campo dei lavori pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia privata che possa coadiuvare il Sindaco nell'espletamento del proprio mandato, attraverso specifiche consulenze tecniche in tutte le materie strumentali all'esercizio delle relative funzioni nonché svolgere attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità.

Considerato che agli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare.

Visto il *curriculum vitae* dell'Arch. Roberto Romano, agli atti, dal quale si evince il possesso dei requisiti professionali necessari a garantire al Sindaco il supporto di cui sopra.

Vista la dichiarazione dalla quale si rileva, tra l'altro, che il suddetto professionista non riveste più di due incarichi di esperto contemporaneamente né presso questo Ente né presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Ritenuta l'opportunità di ad avvalersi, dalla data di adozione della presente determinazione, per trenta giorni, fino al 31/12/2021, dell'Arch. Roberto Romano, il quale potrà fornire un valido ed insostituibile supporto per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco nonché svolgere attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità.

Considerato che:

- lo stesso risulta dotato dei necessari requisiti e di adeguata professionalità avendo maturato un'apprezzabile esperienza lavorativa nel campo economico- finanziario e della contabilità pubblica;
- l'esperto incaricato dovrà svolgere le proprie funzioni secondo buona fede e con la massima diligenza e dovrà osservare il segreto d'ufficio in relazione a tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- l'esperto, per lo svolgimento delle relative funzioni, potrà accedere agli uffici comunali, relazionarsi con i Responsabili d'Area, i Responsabili del procedimento e dei servizi, avere

accesso agli atti per l'approfondimento e lo studio delle problematiche e dei procedimenti connessi all'incarico ricevuto, con l'obbligo di riservatezza, ai sensi della vigente disciplina giuridica in materia.

Rilevato che l'attività di Esperto ex art. 14 L.R. 7/1992 rientra fra quelle legalmente tutelate, regolate, e non differibili, non nella disponibilità diretta ed indiretta degli altri organi del Comune, a fronte dell'urgenza e non differibilità della prestazione;

VISTO l'art. 14 comma 5, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO, altresì, il comma 2, lett. a) del succitato art. 14 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché l'ulteriore legislazione vigente;

DETERMINA

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26/08/1992, n.7, e s.m.i., quale esperto del Sindaco per coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alle materie in narrative indicate, nonché svolgere attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità quali quelle in materia di lavori pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente, l'Arch. Roberto Romano nato a Milazzo il 14/01/1984 con obbligo di relazionare in forma scritta, su richiesta del Sindaco, sull'attività che dallo stesso sarà svolta.
2. Di stabilire che l'incarico avrà durata dall'adozione della presente determinazione per 30 (trenta) giorni e che lo stesso è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.
3. Di corrispondere al predetto professionista un compenso forfettario complessivo di € 550,00 a lordo di ogni tributo e onere (se dovuto) che rimangano a carico dell'interessato e senza riconoscimento di rimborso spese.
4. Di dare atto che l'incarico di esperto a tempo determinato non costituisce rapporto di pubblico impiego.
5. Di trasmettere copia del presente atto, quale disciplina del rapporto giuridico, al professionista sopra individuato, per essere controfirmato, per accettazione di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti punti, ad ogni effetto di legge.
6. Di trasmettere copia del presente atto ai responsabili di Area per la conseguente attività gestionale.

Il Sindaco

F.to Catanese Giuseppe Pietro

Li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to

Li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to

Il presente atto è stato pubblicato all'albo comunale dal 06-12-2021 al 21-12-2021
con il n°839 del Registro delle Pubblicazioni.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Carauddo Concetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente determinazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991, n°44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Condrò il 06-12-2021 per 15 giorni consecutivi.

Li

Il Segretario Comunale
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Condrò _____

Il Responsabile dell'Area
